

Il Ministero del Lavoro chiamato a vigilare

Elezioni Enasarco, regole uguali per tutti

No ad alchimie per escludere chi vuole davvero il cambiamento

Tutti gli agenti hanno potuto leggere sul sito dell'Enasarco il comunicato del 9 ottobre u.s. con cui la Fondazione ha preannunciato le (ennesime) modifiche dello Statuto e l'introduzione delle elezioni quale strumento «democratico» di rinnovo del Cda. Il comunicato sul punto è pieno di enfasi e afferma che per «la storia di Enasarco questo cambiamento rappresenta una trasformazione radicale e storica, che permetterà agli iscritti di scegliere direttamente i propri rappresentanti in assemblea e, dunque, nel Consiglio di amministrazione». In realtà le cose non stanno proprio così e questa modifica rischia di rappresentare l'ennesima beffa per quegli iscritti, che potranno scegliere tra Associazioni e Sindacati che, se le cose rimarranno come prospettato dalla Fondazione, non avranno gli stessi diritti e trattamenti nella contesa elettorale. È inutile dire che si tratterebbe di una mostruosità che creerebbe un grave vulnus nei principi costituzionali che regolano lo svolgimento della vita democratica del nostro Paese e che devono ispirare la vita di tutte le associazioni, sindacati e istituzioni elettive pubbliche. Dopo quanto riportato sul *Sole24Ore* che, fra le altre cose, segnalava come le modifiche...

continua a pagina 2

IN QUESTO NUMERO

- Elezioni Enasarco, regole uguali per tutti
- Federagenti Benevento, nuovi locali e nuovi servizi
- IRAP: è l'ora dei rimborsi
- La voce degli Agenti
- Rubrica Legale
- Rubrica Previdenziale

La voce degli Agenti

Ormai da mesi continuiamo a ricevere lettere, fax e mail di agenti o ex agenti nella migliore delle ipotesi indignati, più spesso disperati, a fronte del continuo innalzamento dei requisiti pensionistici Enasarco. Fra pochi mesi, dal 1° gennaio 2015, la quota per maturare il diritto a pensione salirà ancora attestandosi a quota 89 (con un requisito minimo di 65 anni di età anagrafica). Abbiamo quindi deciso di pubblicare e rispondere a una delle tante comunicazioni in cui si chiede anche conto dell'operato dei sindacati di categoria.

Domanda: «Buongiorno, mi sembra di aver capito che la pensione è stata posticipata di altri due anni. Un agente che ha maturato i suoi diritti, ed essendo prossimo al pensionamento, che si è fatto un programma per il futuro, come deve accettare un'imposizione di questo tipo. Vorrei sapere a cosa servono i sindacati se non sono in grado di difendere i diritti già acquisiti?»...

continua a pagina 5

Senza autonoma organizzazione non si deve pagare l'imposta

IRAP: è l'ora dei rimborsi

Continua la campagna della Federagenti per la tutela degli agenti

Sono soggetto all'imposta sui redditi delle attività produttive? Questo l'interrogativo che si pongono centinaia di migliaia di contribuenti, in particolare agenti di commercio e liberi professionisti, che leggono di rimborsi ricevuti dall'Agenzia delle Entrate o di vittorie in Commissione Tributaria, perché il legislatore ritiene non assoggettabili alcuni contribuenti che rientrano nella categoria.

La Cassazione con sentenza n.10559 del 23/05/2012, ha affermato come l'agente di commercio «esercita un'attività non di natura professionale, ma piuttosto un'attività di ausiliario dell'impresa, ex art. 2195, per la quale è configurabile un assetto organizzativo di particolare rilevanza, poiché per lo svolgimento di tale attività professionale ha necessità di supporti collaborativi fissi e di relativi capitali» e come «l'esercizio dell'attività di agente di commercio è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato». L'attività di agente non è soggetta a Irap se risulti che essa si svolge in assenza di autonoma organizzazione.

continua a pagina 3

OFFERTA SHOCK!
WEB ORDER
in OMAGGIO!



SAMOBILE



www.soluzioneagenti.it/promoweborder

Il Ministero del Lavoro chiamato a vigilare

Elezioni Enasarco, regole uguali per tutti

No ad alchimie per escludere chi vuole davvero il cambiamento

La Redazione

Tutti gli agenti hanno potuto leggere sul sito dell'Enasarco il comunicato del 9 ottobre u.s. con cui la Fondazione ha preannunciato le (ennesime) modifiche dello Statuto e l'introduzione delle elezioni quale strumento «democratico» di rinnovo del Cda. Il comunicato sul punto è pieno di enfasi e afferma che per «la storia di Enasarco questo cambiamento rappresenta una trasformazione radicale e storica, che permetterà agli iscritti di scegliere direttamente i propri rappresentanti in assemblea e, dunque, nel Consiglio di amministrazione». In realtà le cose non stanno proprio così e questa modifica rischia di rappresentare l'ennesima beffa per quegli iscritti, che potranno scegliere tra Associazioni e Sindacati che, se le cose rimarranno come prospettato dalla Fondazione, non avranno gli stessi diritti e trattamenti nella contesa elettorale. È inutile dire che si tratterebbe di una mostruosità che creerebbe un grave vulnus nei principi costituzionali che regolano lo svolgimento della vita democratica del nostro Paese e che devono ispirare la vita di tutte le associazioni, sindacati e istituzioni elettive pubbliche.

Dopo quanto riportato sul *Sole24Ore* che, fra le altre cose, segnalava come le modifiche introdotte prevedano l'obbligo per chi già non siede nel Cda (sia esso un singolo iscritto, un raggruppamento di iscritti o una associazione di categoria) di dover raccogliere 12.500 firme per poter presentare una

lista, mentre i sindacati attualmente presenti nel Cda – che guidano l'Ente con risultati sotto gli occhi di tutti – ne sarebbero esentati sulla base di un requisito pretestuoso, l'Enasarco ha dovuto fare una rettifica rispetto a quanto inizialmente prospettato, che però non cambia le cose.

Infatti nella prima bozza di proposta modifica statutaria era indicato che la possibilità di ricorrere alle elezioni fosse prevista:

- per le associazioni di categoria che, congiuntamente o disgiuntamente, abbiano negoziato e sottoscritto gli AEC e successivamente, abbiano negoziato e sottoscritto con la Fondazione la convenzione per la gestione dell'indennità di scioglimento del rapporto di agenzia [...] vigente al momento della sessione elettorale;
- mediante sottoscrizione da parte di almeno il 5% dei soggetti provvisti di elettorato attivo [...].

Nella stesura finale, deliberata dal Cda dell'ente lo scorso 9 ottobre e proposta attualmente all'approvazione del Ministero del Lavoro, la possibilità di presentare liste sarebbe prevista per:

- congiuntamente o disgiuntamente, le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative che abbiano negoziato e sottoscritto Accordi Economici Collettivi e conseguenti convenzioni con la Fondazione, vigenti al momento della sessione elettorale, per lo svolgimento delle

attività istituzionali previste all'art. 2 del presente Statuto;

- mediante sottoscrizione da parte almeno del 3% per cento dei soggetti provvisti di elettorato attivo per la componente di appartenenza.

Al di là di formule piuttosto astruse, che solo gli addetti ai lavori riescono a comprendere appieno, e della diminuzione del numero di firme da raccogliere (in pratica da 12.500 a 7.500) resta il fatto che i requisiti richiesti per non incorrere nell'obbligo di raccogliere le firme rimangono «tagliati su misura» per le stesse associazioni che già siedono nel Cda e che li hanno studiati. Non si capisce perché – o forse si capisce fin troppo – la sola Federagenti, tra le associazioni rappresentative della categoria debba essere obbligata a raccogliere circa 7.500 firme per presentare una propria lista.

Tanto per essere chiari, per quanto ci riguarda, le firme da raccogliere possono anche essere 10.000 o più, purché tale obbligo valga per tutti, nessuno escluso. Sarebbe l'occasione giusta per contarci una volta per tutte e per conoscere il grado di rappresentanza di alcuni sindacati all'interno della categoria. ■

Federagenti Benevento, nuovi locali e nuovi servizi

Avviamo gli iscritti e simpatizzanti beneventani che dal 13 ottobre u.s. la nostra associazione ha trasferito la propria sede in Corso Dante, 12. Lo spostamento oltre a garantire locali più spaziosi assicura una migliore sinergia tra la sede Federagenti, il Caf (gratuito per gli iscritti e familiari) e il Patronato (per le pratiche pensionistiche Inps ed Enasarco, anch'esso gratuito).

Presso la sede potranno essere istruite, tra l'altro, le pratiche di rimborso IRAP e il nostro Re-

sponsabile Generoso Testa sarà a Vs disposizione per fornire assistenza e consulenza in merito a problematiche concernenti la gestione del rapporto di agenzia, la stipula di mandati, la redazione conteggi di fine rapporto, la stesura di diffide e richieste di pagamento indennità nonché l'eventuale procedimento conciliativo in sede sindacale. Presso la sede potranno essere espletate pratiche Inps/Enasarco.

Vi aspettiamo numerosi, anche solo per confrontarci sullo stato della professione e sulle proposte per migliorare le ns. condizioni di lavoro:

dalle problematiche legali a quelle legate al territorio, in ambito comunale e provinciale. ■

Sede:
Corso Dante, 12

Per contatti:
Cell.: 335-1302661
Email: info@agentieprocacciatori.org

Iscriviti a Federagenti

chiama il Numero Verde

800.970.976



www.federagenti.org

www.federagenti.org

www.federagenti.org

Senza autonoma organizzazione non si deve pagare l'imposta

IRAP: è l'ora dei rimborsi

Continua la campagna della Federagenti per la tutela degli agenti

di Susanna Baldi (Dottore Commercialista – Consulente Federagenti)

Sono soggetto all'imposta sui redditi delle attività produttive? Questo l'interrogativo che si pongono centinaia di migliaia di contribuenti, in particolare agenti di commercio e liberi professionisti, che leggono di rimborsi ricevuti dall'Agenzia delle Entrate o di vittorie in Commissione Tributaria, perché il legislatore ritiene non assoggettabili alcuni contribuenti che rientrano nella categoria.

La Cassazione con sentenza n.10559 del 23/05/2012, ha affermato come l'agente di commercio «esercita un'attività non di natura professionale, ma piuttosto un'attività di ausiliario dell'impresa, ex art. 2195, per la quale è configurabile un assetto organizzativo di particolare rilevanza, poiché per lo svolgimento di tale attività professionale ha necessità di supporti collaborativi fissi e di relativi capitali» e come «l'esercizio dell'attività di agente di commercio è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato». L'attività di agente non è soggetta a Irap se risulti che essa si svolge in assenza di autonoma organizzazione.

In Italia circa il 57% dei contribuenti Irap sono persone fisiche. E la giurisprudenza continua, con numerose sentenze di legittimità, a ridurre la platea dei contribuenti soggetti all'Irap. Manca però una normativa di riferimento e al contribuente non rimane che provare in giudizio di possedere i requisiti per non essere soggetto all'imposta. La difficoltà nel capire se si è esclusi o no dal versamento sta nella mancata definizione chiara e inequivocabile del concetto di autonoma organizzazione. Sarebbe necessario un intervento normativo per chiarire a chi e come applicare tale concetto. Rinunciare alle entrate raccolte tramite assoggettamento a Irap vorrebbe dire per le casse dello Stato trovare una copertura finanziaria alternativa: si parla di circa 35 miliardi di euro.

Dati statistici forniti dal Mef stimano che sono circa un milione e mezzo i contribuenti, tra cui gli agenti di commercio, che si trovano a dover decidere se pagare o no l'imposta, inoltre tra il 2005 e il 2011 la somma complessivamente richiesta

e rimborsata ai contribuenti, che hanno presentato ricorso o semplicemente a seguito dell'istanza presentata, si aggira sui 2 miliardi di euro circa. Chi ha pagato in passato, ma ritiene di rientrare nei profili delineati dalla giurisprudenza, ha a disposizione l'istanza di rimborso per richiedere la restituzione di quanto versato. Quello da tenere ben presente sono i tempi: la richiesta va, infatti, presentata entro 48 mesi dal versamento.

La Suprema Corte (pronunce 56/2000, 15314/2000, 11682/2002, 198/2004, 23074/2008, 21528/2009) ha, infatti, precisato che il termine di 48 mesi entro cui l'istanza di rimborso Irap deve essere presentata decorre:

- dalla data di versamento del saldo (posizione molto più favorevole al contribuente), se il diritto al rimborso deriva da un'eccedenza dei versamenti in acconto rispetto a quanto dovuto a saldo oppure da pagamenti provvisori perché subordinati alla definitiva determinazione dell'obbligazione;
- dalla data di versamento dell'acconto se quest'ultimo non era dovuto o non era dovuto in quella misura o ancora la relativa disposizione non era applicabile.

L'istanza deve essere presentata a mano o notificata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del soggetto richiedente. Deve inoltre essere redatta su carta semplice e deve contenere, innanzitutto, i dati anagrafici e l'attività svolta dal richiedente, le indicazioni in merito alla data, alla natura (saldo o acconti) e all'anno d'imposta dei versamenti Irap di cui si chiede il rimborso. Infine, a pena d'inammissibilità, l'istanza deve necessariamente riportare, tra le motivazioni, la mancanza della soggettività passiva ai fini Irap per l'insussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione. In particolare, bisogna indicare gli elementi di fatto che escludono un'attività autonomamente organizzata (come l'esiguità di beni strumentali impiegati, l'assenza di dipendenti) e dunque l'obbligo di assoggettamento all'Irap.

In caso di diniego espresso o di rifiuto tacito al rimborso (silenzio-rifiuto), che si forma trascorsi 90 giorni dalla proposizione della domanda, il

contribuente può intraprendere la via del contenzioso. Dovrà, però, prima presentare il reclamo (e non il ricorso) se l'Irap di cui chiede il rimborso non supera i 20mila euro. Per il valore della lite, si deve fare riferimento all'Irap chiesta a rimborso, al netto d'interessi o altri accessori. Se la domanda di rimborso riguarda più annualità, il valore della lite è dato dall'importo di ogni singolo periodo d'imposta.

Nell'atto di reclamo da notificare all'ufficio, il contribuente dovrà chiedere al giudice tributario il riconoscimento del rimborso. Inoltre, il contribuente o l'ufficio potranno proporre una mediazione. Se sono trascorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o si è conclusa la mediazione o in caso di rigetto, il contribuente avrà 30 giorni per depositare il reclamo in Commissione Tributaria Provinciale (CTP), con il contestuale versamento del contributo unificato.

Per richieste di rimborso fino a 20 mila euro non accolte, è dunque obbligatoria la presentazione del reclamo ossia di un'istanza alle Entrate per chiedere il riconoscimento del rimborso Irap sulla base degli stessi motivi di fatto e di diritto che s'intenderebbe portare all'attenzione della Ctp nell'eventuale fase contenziosa. La mancata presentazione del reclamo determinerà l'inammissibilità del ricorso presentato, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio.

Sono sempre di più, i rimborsi Irap che l'Agenzia delle Entrate sceglie di pagare in seguito a presentazione della domanda di rimborso Irap e che non finiscono davanti alla Commissione Tributaria, perché l'Agenzia delle Entrate evita il contenzioso, ove ritiene non ci siano i presupposti, poiché negli anni passati è stata poi costretta a pagare anche le spese di giudizio.

Nei casi in cui ritiene che il contribuente abbia ragione e non ci sia materia per contendere tende a liquidare quanto dovuto per non incorrere in maggiori esborsi.

L'istanza di rimborso che suggeriamo da qualche tempo ai nostri associati, in possesso dei requisiti, di presentare deve essere notificata all'Agenzia delle Entrate competente territorialmente, e deve contenere le motivazioni per cui si ritiene di essere esclusi, pena l'inammissibilità dell'istanza. ■

Ti ricordiamo che le sedi Federagenti sono a tua disposizione per assisterti nella pratica di rimborso. Compila il questionario che trovi nell'apposita sezione del ns. sito www.federagenti.org e, se hai i requisiti, verrai ricontattato per avere tutte le informazioni del caso. Fino al 31 dicembre 2014 potrai usufruire di condizioni particolarmente vantaggiose.



Soluzione Fatture Provvigionali

Software di Gestione per Agenti di Commercio

**a soli
70,00
Euro + iva**

**nuova
versione
2015**

- **Gestione Semplificata ed Automatica delle Fatture Provvigioni.**
- **Emissione e Stampa Fatture Provvigioni.**
- **Calcolo automatico Ritenute e Massimali ENASARCO - Statistiche ecc...**

Ed inoltre: Gestione Aziende Rappresentate • Gestione Schede Clienti • Listini Prodotti • Catalogo Fotografico e molto altro ancora

06.41.22.76.62 - soluzionefp@ritoll.it - www.fattureprovvigionali.it

La voce degli Agenti

di Loretto Boggian (Vice Segretario Nazionale)

O rmai da mesi continuiamo a ricevere lettere, fax e mail di agenti o ex agenti nella migliore delle ipotesi indignati, più spesso disperati, a fronte del continuo innalzamento dei requisiti pensionistici Enasarco. Fra pochi mesi, dal 1° gennaio 2015, la quota per maturare il diritto a pensione salirà ancora attestandosi a quota 89 (con un requisito minimo di 65 anni di età anagrafica). Abbiamo quindi deciso di pubblicare e rispondere a una delle tante comunicazioni in cui si chiede anche conto dell'operato dei sindacati di categoria.

Domanda: «Buongiorno, mi sembra di aver capito che la pensione è stata posticipata di altri due anni. Un agente che ha maturato i suoi diritti, ed essendo prossimo al pensionamento, si è fatto un programma per il futuro, come deve accettare un imposizione di questo tipo. Vorrei sapere a cosa servono i sindacati se non sono in grado di difendere i diritti già acquisiti?».

Risposta: «Gentile Collega, non conosciamo il suo caso concreto e quindi non possiamo confermarle se per lei il diritto a pensione è slittato in avanti di altri due anni. Per questo la invitiamo a rivolgersi alla sede Federagenti a lei più vicina che saprà fornirle la necessaria assistenza. Quanto però al ruolo della Federagenti in questa vicenda riteniamo sia giusto fare alcune precisazioni. Sono anni che Federagenti, che – le ricordiamo – non siede nel CdA Enasarco, denuncia le inique riforme del sistema pensionistico introdotte negli

ultimi anni dalla Fondazione. Nell'ottobre del 2011 il Sindacato – praticamente da solo – prendeva fermamente posizione contro la terza pesante riforma in soli 12 anni della previdenza Enasarco, che sarebbe entrata in vigore dal 1° gennaio 2012. Una riforma basata su un consistente aumento della contribuzione (che per una parte importante viene versata – è bene ricordarlo – a fondo perduto) e sul taglio delle pensioni, con un incremento dell'età pensionabile e dell'anzianità contributiva. Abbiamo prontamente informato la categoria del pericolo che si stava concretizzando e abbiamo chiesto agli agenti di far sentire forte la loro voce contro quello che si delineava come l'ennesimo attacco ai loro diritti. Ci arrivarono migliaia di fax di protesta che girammo al Ministero del Lavoro, ai rappresentanti delle istituzioni e all'Enasarco. Forse proprio questa ondata di proteste che il Sindacato riuscì a sollevare indusse l'Enasarco a non approvare una riforma ancora più penalizzante. Ma non ci fermammo a questo: contro la modifica dell'ordinamento previdenziale approvata da Enasarco il Presidente della Federagenti, Manfredino Cornaro, scriveva a Boco sia per smentire il quadro ottimistico dipinto dal Presidente della Fondazione, sia per evidenziare la disparità di trattamento tra i vecchi e i nuovi agenti, sia infine per riconfermare le preoccupazioni relative alla situazione finanziaria della Fondazione. In quel tempo l'Enasarco parlava di innalzamento delle aliquote "lieve e graduale", ma in realtà dal 1° gennaio 2012 si è messo in moto, con il sistema delle "quote", un meccanismo perverso che nel

2012 chiedeva all'agente il raggiungimento di quota 86 (somma di contributi ed età anagrafica, avendo però raggiunto i requisiti minimi di 65 anni di età e 20 di versamenti) ma che a pieno regime e cioè dal 1° gennaio 2016 richiederà per accedere al pensionamento il raggiungimento di quota 90 (sempre con i requisiti minimi sopra citati). Ora non resta che auspicarsi che la quota 90 rimanga tale per gli anni successivi al 2016, e non si innalzi ulteriormente, ma visto il ritmo con cui si susseguono le modifiche del regolamento Enasarco non ci sentiamo di tranquillizzare nessuno. Noi abbiamo sempre denunciato le storture di questo sistema che rischia solo di accrescere a dismisura il numero dei Silenti, cioè il numero di quelle persone che non riescono a raggiungere i requisiti per accedere alla pensione e vedono persi tutti i contributi versati, vista la vergognosa esclusione dei contributi Enasarco dal principio della portabilità (cioè la trasferibilità dei contributi da una gestione pensionistica ad un'altra). Si ricorda che la legge prevede espressamente tale possibilità per tutte le forme di previdenza complementare e tale è la previdenza Enasarco. Ma purtroppo solo noi continuiamo a segnalare tali anomalie... Sarebbe interessante sapere cosa ne pensano gli altri sindacati di categoria quali Fnaarc, Fiacr e Usarci. Ma poiché siedono da decenni nei Consigli di Amministrazione della Fondazione e hanno deliberato le riforme che hanno portato all'attuale regime possiamo sicuramente dire che hanno già dato la loro risposta.... Quella sbagliata!!!».

Programmazione Visite

Inserimento Appuntamenti
Rapportino Visita
Calendario Appuntamenti
Esito Visite
Pianificazioni
Statistiche

e molto altro ancora...



Contattaci subito al Numero:

06.41.22.76.62

o via e-mail: solage.info@ritoll.it



Soluzione Agenti

il Tuo Software per Agenti di Commercio

Software Specifico per Agenti ed Agenzie di Rappresentanza

www.soluzioneagenti.it

Programmazione Visite



15

Inserimento Appuntamenti
Rapportino Visita
Calendario Appuntamenti
Esito Visite
Pianificazioni
Statistiche e molto altro ancora...

Contattaci subito al Numero :

06.41.22.76.62

o scrivici direttamente via e-mail all'indirizzo
solage.info@ritoll.it

Rubrica Legale

di Luca Orlando (Direttivo Nazionale Federagenti)

Domanda: Al ritorno dalle ferie ho ricevuto dalla mandante, con cui collaboro da oltre 18 anni e per la quale ho creato l'intera clientela nelle regioni Lazio, Abruzzo e bassa Toscana, una nuova proposta di contratto che ritengo sotto più aspetti peggiorativa. Dopo aver preso tempo, ormai da 2 settimane sto subendo continue pressioni per firmare. Cosa posso fare per tutelare i miei diritti?

Risposta: Dopo aver esaminato il suo attuale contratto e la «proposta» che le è stata inviata possiamo evidenziarle quanto segue: il contratto sottoscritto con la preponente, e datato 30/4/97, che ci ha trasmesso non fa alcun riferimento agli Accordi Economici Collettivi, pertanto la ditta mandante non può unilateralmente modificarne il contenuto riducendo zona, clientela, provvigioni e più in generale non può modificare senza il suo consenso alcuna clausola contrattuale.

Poiché la nuova formulazione dell'art. 8 relativo al sistema provvigionale è senz'altro peggiorativa rispetto alla precedente, prevedendo non solo una riduzione generalizzata delle provvigioni ma anche un criterio «variabile» di determinazione della stessa passando dall'attuale 7%+1,5% (in cui l'1,5% in più viene corrisposto al raggiungimento del fatturato semestrale) ad una provvigione variabile fra il 3,5% e il 5,5% (in base alla tipologia di clientela) oltre ad un ulteriore 2% legato che è però legato conseguimento di 3 specifici obiettivi (fatturato, attivazione nuovi clienti, scontistica applicata), lei è assolutamente libero di non accettarla e di pretendere che il rapporto continui ad essere regolato dall'attuale contratto. Altra modifica non secondaria che l'azienda vorrebbe introdurre con il nuovo contratto è quella relativa alla possibilità di considerare alcuni clienti come «dirizionali» e quindi riservati alla mandante senza

riconoscimento per lei di alcuna provvigione, che invece al momento dovrebbe percepire visto che l'attuale testo prevede il diritto a compenso sia sugli affari diretti sia su quelli indiretti conclusi nella sua zona di esclusiva.

La ditta mandante, alla luce del Suo rifiuto, è comunque libera di rescindere il contratto in essere corrispondendole le indennità dovute ex lege.

Altro aspetto importante è che al momento il contratto in essere prevede un budget solo ai fini del riconoscimento della provvigione aggiuntiva, mentre il nuovo prevede un budget annuo «minimo» (da concordare tra le parti) con possibilità per l'azienda di recedere per giusta causa in caso di mancato raggiungimento per un biennio.

Detto ciò pare evidente quindi che, pur con tutte le valutazioni del caso, lei si trovi in condizione di poter tranquillamente rifiutare la proposta dell'azienda o quantomeno possa cercare di spuntare condizioni migliori. L'azienda infatti potrebbe ben decidere, alla luce del suo rifiuto, di porre termine al rapporto, ma dovrebbe corrisponderle le indennità. Se, come dice, è stato lei a creare l'intera clientela dell'azienda, potrebbe avere i requisiti per richiedere l'indennità di cui all'art. 1751 c.c. (cosiddetta indennità europea) e avrebbe inoltre diritto all'indennità di non concorrenza post-contrattuale (espressamente prevista nel suo contratto). Lasciando a lei le valutazioni circa l'opportunità delle iniziative da intraprendere le consigliamo comunque di recarsi presso la sede Federagenti a lei più vicina, con tutta la documentazione in suo possesso, al fine di ottenere una consulenza più approfondita e i conteggi relativi all'importo delle indennità eventualmente spettanti.

Domanda: Sono agente individuale, ma con il nuovo anno vorrei costituire una S.r.l. trasferendo

ad essa tutti i quattro mandati attualmente in essere. Qual è la procedura corretta da seguire?

Risposta: La nuova società che vuole costituire è un nuovo e diverso soggetto giuridico rispetto a lei, quindi, nella realtà, si dovranno chiudere i rapporti attualmente in essere fra lei e le varie aziende mandanti ed iniziarne di nuovi (con la sottoscrizione di un nuovo contratto) con la Srl che andrà a costituire. Il punto centrale della questione è rappresentato dalle indennità di fine rapporto: infatti in assenza di un accordo sul punto con le mandanti lei si vedrà riconosciuto solo il Firr, in quanto i rapporti cesseranno o per sua scelta o per una volontà comune delle parti e in entrambi i casi non è previsto che le siano riconosciute né l'indennità suppletiva, né, ricorrendone i requisiti, l'indennità meritocratica. Per conservare il diritto alle indennità dovrà chiedere alle aziende che riconoscano espressamente (per iscritto) la continuità tra l'attuale rapporto e quello che si andrà a costituire con la nuova S.r.l. Quindi prima di procedere alla costituzione della società le consigliamo vivamente di interpellare le aziende e acquisire il loro consenso scritto al trasferimento dei mandati con conseguente riconoscimento della loro continuità.

Come detto, nessun problema si avrebbe per il Firr che dovrebbe essere stato versato dalle aziende presso l'Enasarco: infatti poiché la costituzione della S.r.l. comporterà l'apertura di una nuova posizione assicurativa con conseguente chiusura comunicazione di cessazione del precedente mandato, le quote Firr sino ad allora maturate le saranno regolarmente liquidate dalla Fondazione.

Cerchi
Agenti di
Commercio ?

chiama ora

800.86.16.16

Rubrica Previdenziale

della Dott.ssa Rita Notarstefano (Responsabile Federagenti Sicilia Orientale)

Domanda: Buonasera, recentemente ho effettuato un controllo del mio estratto conto Enasarco e ho verificato che una delle mie mandanti non ha versato i contributi previdenziali, benché regolarmente trattenuti, e neanche il Firr. Cosa dovrei fare? Non vorrei parlarne con la mandante per evitare la polemica ma non vorrei neanche perdere questi contributi!

Risposta: Caro agente, ci pone una domanda difficile perché una mandante che non versa contributi sa di essere inadempiente quindi è inevitabilmente vulnerabile ad ogni attacco da parte dell'agente. La risposta corretta è che lei dovrebbe segnalare l'omissione all'Enasarco e lasciare che gli ispettori inviati dalla Fondazione procedano all'accertamento. Inoltre la mancanza dell'azienda è di una tale gravità da consentirle di risolvere il mandato per fatto e colpa. Comprendiamo, comunque, visto lo stato di crisi che non è così semplice rinunciare a un mandato e certe volte si rinuncia a sollevare legittime contestazioni, pur di evitare un deterioramento del rapporto. Il punto è capire se lo ha fatto perché solo momentaneamente non ha potuto pagare e quindi lo farà appena possibile oppure se non intende farlo perché tra i tanti debiti da pagare sceglie altro!

Comunque le forniamo di seguito alcune informazioni che le potranno essere utili anche al fine di decidere se e quali iniziative intraprendere. Innanzitutto è necessario capire a quali anni fanno riferimento i contributi non versati. Va precisato infatti che esiste una prescrizione di 5 anni quindi se i contributi di cui parla si riferiscono agli anni prima del 2009 li può ritenere solo persi. In questo caso

ha unicamente la possibilità di richiedere alla mandante un risarcimento danni ma solo quando andrà in pensione perché solo allora si potrà effettuare una perizia per vedere quanto l'agente avrebbe preso di pensione se ci fossero stati quei versamenti, invece omessi, e conseguentemente il danno pensionistico.

Nel caso in cui invece siano presenti diverse omissioni contributive o se in genere la mandante riferisce – anche solo per un anno – di non aver pagato ma a far data dal 2009 l'unica possibilità è presentare presso la Fondazione la segnalazione per procedere al recupero dei contributi non versati. Tale domanda azionerà un'ispezione presso la sede della mandante che avrà come conseguenza non solo il recupero dei propri contributi ma anche quello dei contributi dei colleghi laddove l'omissione riguardi anche altri agenti.

Va precisato che la preponente può presentare in alternativa una autodenuncia e in questo caso pagherà sanzioni sensibilmente ridotte rispetto a quelle che pagherebbe a seguito dell'ispezione. Una soluzione «amichevole» potrebbe quindi essere quella di suggerire all'azienda mandante di presentarsi insieme presso gli uffici ispettivi così da usufruire del vantaggio della riduzione delle sanzioni.

Se invece per lei è prioritario, come dicevamo prima, continuare nel rapporto e attendere la cessazione dello stesso per muovere le eventuali contestazioni, deve stare attento ai periodi in cui c'è stata l'omissione per evitare d'incorrere appunto nella scadenza dei termini di prescrizione. Nel ribadire comunque che l'omissione dei versamenti previdenziali Enasarco rappresenta mo-

tivo grave tale da legittimare la disdetta del rapporto per fatto e colpa della mandante, si ricorda che comunque l'unico soggetto legittimato a richiedere tali importi previdenziali non versati alla preponente è l'Enasarco, quindi l'agente non può agire direttamente per recuperarli ma solo attraverso la Fondazione.

Diversamente avviene per il Firr in riferimento al quale l'Enasarco funge solo da intermediario. A seguito delle ispezioni la Fondazione, oltre ai contributi previdenziali, può recuperare il Firr ma solo se il rapporto tra le parti è in essere, in caso contrario è l'agente a dover richiedere l'importo dell'indennità di risoluzione rapporto a lui oltre alle altre indennità di cessazione se spettanti.

Consigliamo agli agenti di verificare se le proprie preponenti hanno effettuato regolarmente i versamenti previdenziali degli ultimi 5 anni; qualora riscontrassero anomalie gli suggeriamo di rivolgersi presso le ns. sedi per essere seguiti nel recupero di tali contributi.

Rimborso IRAP

Vai sul sito
www.federagenti.org
e compila il questionario.
Un consulente valuterà
la tua posizione e ti
contatterà per l'eventuale
istanza di rimborso.

Soluzione Agenti

Offerta Shock!
WEB ORDER
OMAGGIO!

Web Order

SAMOBILE

E-mail: solage.info@ritoll.it - Tel: **06.41.22.76.62**



Soluzione Agenti

Offerta Shock! WEB ORDER OMAGGIO!



290,00 + iva

SAMOBILE

Soluzione Agenti, Software specifico per Agenti e Agenzie di rappresentanza.

Gestione completa di tutto il parco clienti, delle aziende rappresentate, dei listini prodotti, degli ordini, innumerevoli consultazioni statistiche, calcolo automatico delle provvigioni, emissione e stampa fatture provvigionali, ecc..

OMAGGIO

Web Order

Info, Statistiche, Listini prodotto, Statistiche avanzate su clienti, fornitori, consultazione ordini in dettaglio, ecc..

Gestione Ordini: Inserimento e trasmissione tramite web, acquisizione e integrazione su postazione pc, inserimento nuovi clienti, ecc.. Tutto direttamente su web, sempre con te su qualsiasi strumento:

iPad, iPhone, Tablet, Smartphone e Pc.

Promozione valida fino al 30-11-2014

Per maggiori informazioni
contatta subito lo

06.41.22.76.62

o visita il sito

www.soluzioneagenti.it

